

Codice A1604B

D.D. 8 gennaio 2021, n. 3

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate S48, S49, S50, S51, S52 e S53 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria a servizio del concentrico di Mosso.



ATTO DD 3/A1604B/2021

DEL 08/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di sei sorgenti potabili - denominate S48, S49, S50, S51, S52 e S53 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria a servizio del concentrico di Mosso.

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria*, d'intesa con il Comune di Valdilana (BI) - nei cui territorio sono situate le sei captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze del concentrico di Mosso - con nota in data 6 novembre 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti:

- sorgenti S48 e S49 - particella catastale n. 41 del foglio di mappa n. 8;
- sorgente S50 - particella catastale n. 17 del foglio di mappa n. 8;
- sorgenti S51 e S52 - particella catastale n. 40 del foglio di mappa n. 8;
- sorgente S53 - particella catastale n. 273 del foglio di mappa n. 9.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le sei sorgenti si possono suddividere in due gruppi, sulla base della loro ubicazione: le cinque situate più a Nord - S48, S49, S50, S51 e S52 - sono localizzate a Nord-Est di frazione Capomosso, in prossimità di cascina Crolle e interessano la testata del rio Caramenzana, ad una quota compresa tra 930 e 1.000 metri s.l.m.; la S53, invece, è ubicata a Sud-Est di frazione Marchetto, in corrispondenza del fondo dell'avvallamento che ospita il rio Tolera, lungo la sponda sinistra dello stesso, ad una quota di 720 metri s.l.m.. Entrambi i rii scorrono con direzione Nord-Sud in alvei incisi in roccia, con portate strettamente connesse all'attività meteorica.

I manufatti in calcestruzzo o calcestruzzo e pietra semi-interrati contenenti le sorgenti si presentano in buono stato di conservazione, sono accessibili mediante porte in metallo e raggiungibili

esclusivamente tramite sentieri o piste forestali.

Le sorgenti S48, S49, S50, S51 e S52 sono collegate tra loro e recapitano l'acqua ad una vasca di accumulo posta in località Maioli, dove giunge direttamente anche l'acqua proveniente dalla sorgente S53; nella vasca di accumulo, le acque vengono depurate con lampade UV e, successivamente, distribuite per gravità a circa 50 utenze del concentrico di Mosso, confluito nel Comune di Valdilana a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 29 recante *“Istituzione del Comune di Valdilana mediante fusione dei comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso in Provincia di Biella”*.

L'area comunale di Valdilana si inserisce in un contesto pedemontano, interessando i versanti meridionali dei rilievi che si sviluppano, da Est ad Ovest, a partire dal monte Civetta per proseguire verso S. Bernardo, Cima della Ragna, Rocca dell'Argimonia e Bielmonte.

Dal punto di vista geologico, il settore in esame è caratterizzato dalla presenza di rocce appartenenti al complesso basico della Zona Dioritico-Kinzigitica dell'Ivrea-Verbano.

Il substrato roccioso è rappresentato da gabbri, rocce magmatiche intrusive a composizione basica, con locali lenti di granodioriti e leucotonaliti, che interessano tutta l'area settentrionale del territorio comunale, a quote superiori a 800 metri e, in particolare, affiorano diffusamente lungo il fondo degli impluvi e lungo i pendii più acclivi; in superficie, il substrato gabbriaco risulta, nel complesso, debolmente fratturato e la circolazione idrica avviene all'interno dei terreni porosi costituiti dalla coltre eluvio-colluviale del substrato e, più in profondità, in corrispondenza della fratturazione dello stesso substrato.

Dal punto di vista morfologico, l'areale è caratterizzato dalla presenza di strette dorsali dalle sommità debolmente acclivi, delimitate lateralmente da versanti ripidi che terminano al raggiungimento di impluvi incisi; a Nord-Ovest dell'area in cui si localizzano le sorgenti, in località Prapiano, ci sono settori contraddistinti da accumuli di antiche frane (paleofrane), che evidenziano una morfologia più dolce con ondulazioni e rotture di pendenza tipiche di questi accumuli che, tuttavia, sono da considerarsi ormai stabilizzati.

Per quanto concerne la stabilità dei versanti, nonostante l'acclività del territorio, la presenza diffusa del substrato roccioso affiorante o sub-affiorante garantisce un buon grado di stabilità all'area; localmente, la presenza di coperture detritiche favorisce invece l'innescio di fenomeni gravitativi superficiali connessi ad eventi meteorici intensi, che possono dare origine a colate detritiche e a frane per saturazione e fluidificazione delle coltre superficiale.

Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa, la coltre eluvio-colluviale più sviluppata e dove la morfologia, anche dei settori posti più a monte, favorisce la concentrazione dei flussi idrici.

Le portate delle sorgenti hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno inferiori ad 1 l/s. Non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione perché le caratteristiche delle opere di presa non consentono la misura delle portate delle singole sorgenti; non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia che ne sono risultate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti S48 e S49:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Sorgenti S50, S51 e S52:

- zona di tutela assoluta sorgente S50, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zone di tutela assoluta sorgenti S51 e S52, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ogni sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre captazioni.

Sorgente S53:

- zona di tutela assoluta sorgente, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “*FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*”;
- “*FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000*”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Per quanto concerne i centri di rischio ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia individuate, si riscontrano situazioni differenti per i due gruppi di sorgenti. Le zone di rispetto delle sorgenti S48, S49, S50, S51 e S52 sono quasi esclusivamente boscate e non vi sono centri di pericolo significativi. La situazione relativa alla sorgente più bassa S53 è leggermente differente, le frazioni di Capomosso e Marchetto si sviluppano, infatti, da Nord-Est a Sud-Est della captazione e all'interno del bacino di alimentazione ricadono alcune abitazioni, un tratto di strada comunale e alcuni brevi tratti di rete fognaria, che collette tutte le abitazione e si sviluppa, principalmente, in direzione di valle, lungo la strada comunale.

Le captazioni non sono munite di recinzione e pare anche difficoltoso realizzarle delle dimensioni delle zone di tutela assoluta a causa della morfologia sfavorevole.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Valdilana (BI), che le ha approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13 ottobre 2020.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 13 marzo 2020, ha ritenuto che le proposte di definizione presentate siano state individuate correttamente ed in linea con i criteri stabiliti dal regolamento 15/R/2006.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha evidenziato che le sorgenti presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo: le aree di salvaguardia definite per le sorgenti S48, S49, S50, S51 e S52 risultano, infatti, esenti da centri di pericolo e, pertanto, non vi sono elementi ostativi all'approvazione delle stesse, mentre nelle zone di rispetto della sorgente S53 sono presenti alcune abitazioni, la rete fognaria e un tratto di strada comunale ed è necessario che il gestore della condotta fognaria e il Comune di Valdilana, ognuno per le proprie competenze, mettano in sicurezza il nucleo urbano e la rete fognaria mediante interventi che, generalmente, prevedono la posa di una doppia camiciatura delle tubazioni ed un adeguato sistema di protezione per gli eventuali manufatti interrati.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 8 settembre 2020, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia presentate per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che vengano adottate, da parte del Consorzio, le opportune misure di trattamento e disinfezione e vengano effettuate regolarmente analisi delle acque captate in autocontrollo, onde garantire un adeguato monitoraggio chimico e batteriologico delle stesse.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole - essendo le particelle ricomprese occupate prevalentemente da boschi, il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47, in data 19 novembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione presentate risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

atteso che le aree di salvaguardia proposte per le sorgenti S48, S49, S50, S51, S53 e S53 sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità comunale che attraversano l'area di salvaguardia della sorgente S53 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno del bacino di alimentazione della sorgente S53 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose - come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche - per i quali si dovrà verificare lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. che ricadono all'interno del bacino di alimentazione della sorgente S53 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 13 marzo 2020;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 8 settembre 2020 - prot. n. 0025722/20;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 35 del 13 ottobre 2020, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria*, in data 6 novembre 2020, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

a. Le aree di salvaguardia delle sei sorgenti potabili - denominate *S48, S49, S50, S51, S52 e S53* - ubicate nel Comune di Valdilana (BI), già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria* e a servizio del concentrico di Mosso, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";
- "FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2.000";

allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante

“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

- c. Il gestore delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria* - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso ai manufatti di captazione dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree a causa della morfologia sfavorevole e considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. Il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - gestore della rete fognaria che collette le abitazioni delle frazioni di Capomosso e Marchetto e che si sviluppa, principalmente, in direzione di valle, lungo la strada comunale - dovrà provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno del bacino di alimentazione della sorgente S53 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - *Consorzio Acqua Potabile di Mosso Santa Maria* - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità comunale ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente S53 procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno del bacino di alimentazione della sorgente S53 al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose - come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche - per i quali si dovrà verificare lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuovere la riconversione a sistemi alternativi; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. FIG_6A.pdf




2. FIG_6B.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento


FIG. 6A: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000



● SORGENTE N°
 Bacino
Aree salvaguardia
 Zona di Rispetto Allargata ZRA
 Zona di Rispetto Ristretta ZRR
 Zona di Tutela Assoluta ZTA

| | | | |
|------------------|-----|---|-----|
| S50 | ZTA | 8 | 3 |
| | | | 17 |
| S51/52 | ZTA | 8 | 40 |
| | | | 41 |
| S50/51/52 | ZRR | 8 | 3 |
| | | | 17 |
| | | | 40 |
| | ZRA | 8 | 2 |
| | | | 3 |
| S48/49 | ZTA | 8 | 10 |
| | | | 17 |
| | | | 41 |
| | ZRR | 8 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 41 |
| | ZRR | 5 | 160 |
| | | | 162 |
| | | | 299 |
| | ZRA | 8 | 11 |
| | | 5 | 70 |
| | | | 162 |

FIG. 6B: AREE DI SALVAGUARDIA SCALA 1:2000



- SORGENTE N°
- ▭ Bacino
- Aree salvaguardia
 - ▨ Zona di Rispetto Allargata ZRA
 - ▨ Zona di Rispetto Ristretta ZRR
 - ▨ Zona di Tutela Assoluta ZTA

| S53 | ZTA | 11 | 4 | 605 |
|-----|-----|----|-----|-----|
| | | | 60 | |
| | ZTA | 9 | 255 | 272 |
| | | | 256 | 273 |
| | | | 257 | 605 |
| | | | 271 | |
| | ZRR | 9 | 230 | 329 |
| | | | 232 | 365 |
| | | | 245 | 366 |
| | | | 255 | 367 |
| | | | 256 | 370 |
| | | | 257 | 708 |
| | | | 258 | 709 |
| | | | 271 | 710 |
| | | | 272 | 713 |
| | | | 273 | 714 |
| | | | 293 | 742 |
| | ZRA | 9 | 194 | 709 |
| | | | 194 | 716 |
| | | | 196 | 717 |
| | | | 197 | 719 |
| | | | 212 | 720 |
| | | | 214 | 721 |
| | | | 215 | 722 |
| | | | 346 | 735 |
| | | | 347 | |
| | ZRA | 9 | 194 | 347 |
| | | | 196 | 709 |
| | | | 197 | 716 |
| | | | 212 | 717 |
| | | | 214 | 719 |
| | | | 215 | 720 |
| | | | 216 | 721 |
| | | | 230 | 722 |
| | | | 329 | 735 |
| | | | 346 | |